



COMUNE di CASELETTE

Città Metropolitana di TORINO

□ Via Alpignano 48- □ 011/9688216 - 9687048 - □ 011/9688793

E-mail: ragioneria@comune.caselette.to.it sito internet: www.comune.caselette.to.it

CF/P.IVA 01290670015

Nuove modalità per l'attribuzione del comodato d'uso gratuito ai fini IMU dal 2016

Il comma 10 dell'art. 1 della Legge 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016) ha introdotto importanti modificazioni all'art. 13 comma 3 della Legge 214/2011 (di seguito in grassetto):

Legge 214/2011 – art. 13 comma 3:

La base imponibile dell'imposta municipale propria è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dei commi 4 e 5 del presente articolo. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;

In sintesi, per poter usufruire dell'agevolazione della riduzione dell'imponibile al 50%, la norma prevede che:

- L'oggetto del comodato debba essere l'abitazione principale del comodatario, ad eccezione delle cat. catastali A1/A8/A9;
- L'immobile concesso in comodato debba essere l'unico posseduto dal suo possessore in Italia, oltre la sua abitazione principale;
- Il legame tra comodante e comodatario sia di parentela in linea retta di primo grado (genitori/figli);
- Il comodante debba risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- Il contratto debba essere registrato;
- Il comodante in possesso di tali requisiti sia sottoposto ad onere dichiarativo degli stessi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze sta predisponendo una circolare esplicativa per dirimere alcuni dei dubbi derivanti dalle difficoltà interpretative della norma.

L'Ufficio scrivente, in attesa della circolare sopra citata, è a disposizione per eventuali chiarimenti e riceve il pubblico il martedì ed il mercoledì dalle 08.30 alle 11.00.

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

MILETTO Rag. Marco



IL SINDACO

BANCHIERI PACIFICO